

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4039-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 6 dicembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

e col Ministro della difesa

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, di iniziativa del Governo, mira a dotare il Ministero degli affari esteri della disponibilità finanziaria necessaria per partecipare all'attività dell'OSCE nelle aree di crisi. Com'è noto, quest'organizzazione finora non ha promosso interventi militari - anche se nel recente Vertice di Istanbul si sono previste operazioni di interposizione e di polizia internazionale - e per questa ragione il disegno di legge fa esplicito riferimento alle «operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva»: essenzialmente le missioni di lunga durata e le operazioni di monitoraggio elettorale.

L'OSCE gestisce attualmente dodici missioni di lunga durata e quattro uffici di collegamento, in paesi dove vi sono situazioni di aperto conflitto - come il Kosovo e la Cecenia - e in altri Stati in cui l'insoddisfacciente situazione per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze può provocare nuove crisi: è il caso dell'Albania, di tutti gli Stati dell'ex Jugoslavia, ad eccezione della Slovenia, nonché di numerosi paesi dell'ex URSS.

Le operazioni di monitoraggio elettorale vengono condotte attraverso l'Ufficio per le

istituzioni democratiche e i diritti umani (*Office for democratic institutions and human rights - ODHIR*), e in collaborazione con i membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e sono indirizzate agli aspetti tecnici delle elezioni nei paesi di più recente evoluzione democratica; l'obiettivo è quello di fornire una valutazione sul rispetto da parte delle autorità nazionali dei principi e degli impegni definiti in ambito OSCE. Viene inoltre prestata assistenza, su invito dei governi interessati, per l'elaborazione di riforme in materia elettorale.

Poichè l'OSCE non dispone nel proprio bilancio delle risorse necessarie per finanziare le missioni e i programmi di assistenza, tali operazioni sono finanziate dai paesi partecipanti con il versamento di contributi volontari, al di fuori della quota obbligatoria versata per il bilancio ordinario. Il Governo ha valutato congrua la cifra di 1 miliardo di lire all'anno, che corrisponde al livello dei contributi volontari pagati dai principali Stati membri.

La Commissione ha dato mandato alla relatrice di raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

20 luglio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

21 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a

lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

